

**HERA S.P.A.**

**Sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4**

**Capitale sociale Euro 1.489.538.745,00**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna**

**Numero di iscrizione 04245520376**

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
SULLA MATERIA POSTA AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO***

***PARTE STRAORDINARIA***

*dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di HERA S.p.A.*

*convocata per il 29 aprile 2020 alle ore 10 in unica convocazione*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A., Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede della Società – *Viale Berti Pichat n. 2/4, Bologna* – presso “Spazio Hera” – per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

**Parte Straordinaria**

1. Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti.

**Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.  
Presentazione del Bilancio di Sostenibilità – Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti.
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Secondo argomento all'ordine del giorno di Parte Straordinaria.

**Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti**

Il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. (di seguito “HERA” o la “Società”), Vi ha convocati

in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione la delibera avente ad oggetto la modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale (di seguito "Statuto Sociale" o "Statuto").

La presente relazione è redatta in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (di seguito "Regolamento Emittenti") e all'Allegato 3A, Schema N. 3, al medesimo Regolamento Emittenti.

Le modifiche dello Statuto Sociale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea derivano dall'entrata in vigore, a far data dal 1° gennaio 2020, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la quale, a superamento della precedente Legge n. 120/11, ha introdotto nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Ai sensi della novella, è stata innalzata la percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato da almeno un terzo ad almeno due quinti sia per l'organo amministrativo sia per l'organo di controllo ed è stato accresciuto il periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto per sei mandati consecutivi in luogo dei tre.

In particolare, l'art. 147-ter comma 1-ter del D. Lgs 58/98 è stato modificato prevedendo che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti, in luogo di un terzo stabilito dalla Legge n. 120/11, e che tale criterio si applichi per sei mandati consecutivi, in luogo dei tre mandati consecutivi stabiliti dalla Legge n.120/11.

E', altresì, disposto che lo statuto della società debba disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto del nuovo criterio di riparto.

Il nuovo criterio di riparto troverà applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Alla luce di quanto sopra, si sottopongono pertanto all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dell'art. 17 dello Statuto Sociale, volte a recepire e adeguare lo statuto alla sopra richiamata nuova normativa non derogabile.

Il quadro sinottico di seguito riportato rappresenta l'esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto Sociale interessato, nel testo vigente e in quello proposto.

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<b>ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>
17.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede	17.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre) dovranno includere almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato.</p>	<p>sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, <b>nell'ambito della composizione del consiglio di amministrazione,</b> il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa; anche regolamentare, <b>vigente e dal presente statuto.</b> <del>Le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre) dovranno includere almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato.</del></p>
<p>17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti (11) undici componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, di cui almeno (2) due del genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e di cui almeno (4) quattro del genere meno rappresentato in occasione dei due successivi rinnovi;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 4 (quattro) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di</p>	<p>17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti (11) undici componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, di cui almeno <del>(2) due del genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e di cui almeno</del> (4) quattro del genere meno rappresentato <del>in occasione dei due successivi rinnovi;</del></p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 4 (quattro) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere di cui almeno (1) uno del genere meno rappresentato. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Nel caso non risulti eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.</p>	<p>ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere di cui almeno <b>(2) due</b> <del>(1) uno</del> del genere meno rappresentato. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Nel caso non risulti eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.</p>
<p>17.3 Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa</p>	<p>17.3 Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Italiana S.p.A.	Italiana S.p.A.
17.4 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.	17.4 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.
17.5 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno venticinque giorni prima dell'adunanza e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari almeno ventuno giorni prima dell'adunanza.	17.5 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno venticinque giorni prima dell'adunanza e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari almeno ventuno giorni prima dell'adunanza.
17.6 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.	17.6 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
17.7 Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 17.1 dello Statuto è considerata come non presentata.	17.7 Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 17.1 dello Statuto è considerata come non presentata.
17.8 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle	17.8 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.</p>	<p>candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.</p>
<p>17.9 Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sempre nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>17.9 Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sempre nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>
<p>17.10 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla cooptazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.</p>	<p>17.10 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla cooptazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.</p>

Le modifiche proposte non attribuiscono ai soci che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

\*\*\*

### Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea Straordinaria di HERA S.p.A.:*

- *udita l'illustrazione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;*

*delibera*

- (i) *di modificare l'articolo 17 dello statuto sociale così come evidenziato nel testo che si riporta con descrizione comparativa delle modifiche proposte;*

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<b>ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>
17.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre) dovranno includere almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato.	17.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, <b>nell'ambito della composizione del consiglio di amministrazione,</b> il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, <b>vigente e dal presente statuto.</b> <del>Le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre) dovranno includere almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato.</del>
17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti (11) undici componenti del consiglio di	17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti (11) undici componenti del consiglio di



TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, di cui almeno (2) due del genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e di cui almeno (4) quattro del genere meno rappresentato in occasione dei due successivi rinnovi;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 4 (quattro) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere di cui almeno (1) uno del genere meno rappresentato. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Nel caso non risulti eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente</p>	<p>amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, di cui almeno <del>(2) due del genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e di cui almeno</del> (4) quattro del genere meno rappresentato <del>in occasione dei due successivi rinnovi</del>;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 4 (quattro) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere di cui almeno <b>(2) due</b> <del>(1) uno</del> del genere meno rappresentato. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Nel caso non risulti eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente</p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTE DI MODIFICA</b>
<p>rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.</p>	<p>rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.</p>
<p>17.3 Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>17.3 Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.</p>
<p>17.4 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.</p>	<p>17.4 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.</p>
<p>17.5 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno venticinque giorni prima dell'adunanza e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari almeno ventuno giorni prima dell'adunanza.</p>	<p>17.5 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno venticinque giorni prima dell'adunanza e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari almeno ventuno giorni prima dell'adunanza.</p>
<p>17.6 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.</p>	<p>17.6 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.</p>
<p>17.7 Unitamente alle liste dovranno</p>	<p>17.7 Unitamente alle liste dovranno</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 17.1 dello Statuto è considerata come non presentata.</p>	<p>essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 17.1 dello Statuto è considerata come non presentata.</p>
<p>17.8 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.</p>	<p>17.8 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.</p>
<p>17.9 Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sempre nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>17.9 Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sempre nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>17.10 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla cooptazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.</p>	<p>17.10 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla cooptazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.</p>

(ii) *di conferire ogni e più ampio mandato al Presidente di provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di:*

- *sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile;*
- *provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese".*

Bologna, 19 febbraio 2020

*Il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione*  
(dott. Tomaso Tommasi di Vignano)